



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

“Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A.”

**di iniziativa dei
Consiglieri Regionali**

**F.to Giuseppe NERI
F.to Luciana DE FRANCESCO
F.to Antonio MONTUORO
F.to Sabrina MANNARINO**

Proposta di legge recante: “Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A.”

Relazione illustrativa

Negli ultimi anni la Regione Calabria ha avviato un importante processo di crescita basato sulla programmazione e sugli investimenti per la digitalizzazione dei servizi regionali, pianificando e implementando misure innovative. Al riguardo, per favorire lo sviluppo della società dell’informazione e dei servizi digitali per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni locali, la Regione si è dotata, con DGR n. 413 del 1° settembre 2022, di una strategia di crescita digitale nelle c.d. *Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2022-2025*, volte a garantire l’efficacia e la sostenibilità degli interventi e a perseguire la crescita digitale in un’ottica sistemica. Questo approccio unitario vuole realizzare una stretta collaborazione con il livello nazionale e con quello territoriale, governando e coordinando le iniziative locali.

Al netto degli ingenti investimenti fatti e delle attività di programmazione per il futuro, la Regione registra ancora, tuttavia, un divario con le altre Regioni italiane e con il resto dell’Europa sui temi della trasformazione digitale, come sembrano confermare, tra l’altro, le elaborazioni del *Digital Economy and Society Index (DESI)* regionale del Politecnico di Milano. Occorre pertanto rafforzare il coordinamento delle azioni di tutti gli attori regionali sul tema ICT e accelerare la messa a terra degli interventi di trasformazione previsti.

La proposta di istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR) trova fondamento nell’opportunità di facilitare il coordinamento dell’evoluzione dei diversi sistemi informativi, telematici e tecnologici dei singoli enti del sistema regionale e delle società regionali a totale partecipazione pubblica. Ciò permetterebbe alla Regione, anche nell’ambito dell’attuazione del *Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria*, di favorire lo sviluppo integrato e organico dei servizi digitali in funzione di un più sinergico ecosistema regionale.

Inoltre, la proposta di istituzione di una società denominata “ReDigit S.p.A.”, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa e promuovendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nel settore ICT, risponde all’esigenza di realizzare e mettere a disposizione degli operatori pubblici un sistema integrato di servizi informativi e informatici nell’ambito del SIIR, coadiuvando la diffusione di una cultura

dell'informazione e favorendo lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi, anche nell'ottica di un miglioramento dei rapporti tra cittadini e imprese con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio. La nuova società *in house* avrà quindi il compito di supportare il sistema regionale nel garantire un approccio sinergico agli investimenti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, continuando – e accelerando ulteriormente – il percorso già intrapreso dalla Regione.

La proposta si compone di dieci articoli, come di seguito descritti:

- L'**articolo 1** specifica le finalità della proposta di legge regionale, evidenziando gli obiettivi della Regione nell'ambito della promozione di uno sviluppo dell'ICT su tutto il territorio regionale e definendo, in questo ambito, il ruolo della Giunta Regionale;
- L'**articolo 2** istituisce il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR), dettagliando la sua composizione, le modalità di adesione e il ruolo di coordinamento svolto dal Dipartimento regionale competente. L'articolo, inoltre, disciplina la modalità di partecipazione al SIIR da parte degli enti locali e definisce le linee per la sua evoluzione futura in un'ottica di maggiore integrazione degli strumenti;
- L'**articolo 3** dispone le modalità di costituzione della società regionale *in house* ReDigit S.p.A., specificandone la ragione sociale, le quote azionarie, il valore del capitale sociale iniziale e la localizzazione della sede legale.
- L'**articolo 4** definisce l'oggetto sociale, le competenze, le funzioni e le altre attività della società;
- L'**articolo 5** descrive gli organi societari della costituenda società *in house* ReDigit S.p.A., evidenziando il ruolo dell'amministrazione della società, del collegio sindacale e le modalità con cui i soci esercitano in modo congiunto il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri uffici in relazione ai servizi prestati dalla società nei loro confronti. Si dispone, inoltre, che la società sia sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria per il tramite del Dipartimento competente in materia di transizione digitale;
- L'**articolo 6** norma i criteri e le modalità per il reclutamento del personale di ReDigit S.p.A.;
- L'**articolo 7** reca le disposizioni relativamente alla modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A., prevedendo specifici disciplinari o convenzioni, e specifica il limite di fatturato ammesso per attività erogate in favore di enti diversi dai soci;

- L'**articolo 8** reca le disposizioni relativamente alle funzioni di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante, centrale di committenza e amministrazione aggiudicatrice nel settore ICT e dei servizi connessi attribuite alla società *in house* ReDigit S.p.A.;
- L'**articolo 9** reca disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi;
- L'**articolo 10** reca le disposizioni finanziarie e indica la copertura dei oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge;
- L'**articolo 11** individua la modalità di entrata in vigore della di legge.

Relazione finanziaria

La proposta di legge comporta oneri di carattere finanziario sul bilancio regionale secondo quanto disposto all'interno dell'articolo 10, quantificati sulla base della relazione preliminare di sostenibilità economico-finanziaria allegata alla presente e per come di seguito illustrato.

In particolare, la Regione parteciperà al capitale sociale del nuovo ente in house ReDigit S.p.A. per una quota di capitale sociale complessivamente pari ad € 2.670.000,00, di cui € 970.000,00 nell'annualità 2024, € 1.000.000,00 nell'annualità 2025 e per € 700.000,00 nell'annualità 2026. Il capitale sociale della società, per come indicato nella relazione preliminare di sostenibilità economico-finanziaria allegata alla presente, sarà complessivamente pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) di cui € 2.670.000,00 (euro duemilioneisessantasettantamila/00) a valere sul bilancio della Regione) per consentire alla costituenda società di far fronte ai costi stimati di costituzione, avviamento ed esercizio per un periodo iniziale complessivo di 30 mesi. La quantificazione di tali costi, per come evidenziato nella citata relazione preliminare di sostenibilità economico-finanziaria, è stata effettuata prendendo a riferimento l'organizzazione e il funzionamento delle preesistenti società operanti nel medesimo campo e sulla base di una stima delle attività che si prevede siano richieste alla società durante il periodo iniziale di avvio.

Nello specifico:

- L'**articolo 1** al comma 1 contiene norme di carattere ordinamentale in quanto disciplina le finalità della proposta di legge regionale, evidenziando gli obiettivi della Regione nell'ambito della promozione di uno sviluppo dell'ICT su tutto il territorio regionale e definendo, in questo ambito, il ruolo della Giunta Regionale; le disposizioni di cui al comma 2, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto è previsto che la Regione predisporrà il *Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria*, con il quale fissa gli obiettivi strategici pluriennali, le linee guida e gli investimenti, nel limite delle risorse nazionali e comunitarie disponibili in bilancio.
- L'**articolo 2** istituisce il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR), dettagliando la sua composizione, le modalità di adesione e il ruolo di coordinamento svolto dal Dipartimento regionale competente. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto dette attività potranno essere svolte con le risorse strumentali e umane già a disposizione dello stesso Dipartimento, nonché con quelle degli altri enti che

compongono il SIIR. Per quanto concerne, invece, la promozione dell'integrazione dei sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti e degli altri soggetti che compongono il SIIR, disciplinata al comma 5, essa non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto fa riferimento alle spese ordinarie previste per la manutenzione dei sistemi informativi da parte di ogni singolo Ente rientrante nel SIIR oppure, a legislazione vigente, ad appositi stanziamenti all'interno di Piani, Programmi, accordi istituzionali e altri strumenti di programmazione a valere su risorse nazionali o europee.

L'articolo, inoltre, detta disposizioni di carattere ordinamentali, nella parte in cui disciplina la modalità di partecipazione al SIIR da parte degli enti locali e definisce le linee per la sua evoluzione futura in un'ottica di maggiore integrazione degli strumenti;

- L'**articolo 3**, detta disposizioni di carattere ordinamentale in quanto disciplina le modalità di costituzione della società regionale *in house* ReDigit S.p.A., specificandone la ragione sociale, le quote azionarie, il valore del capitale sociale iniziale e la localizzazione della sede legale.

Al riguardo, occorre richiamare quanto stabilito dal D.Lgs. n. 175/2016 che all'art. 2 comma 1 lett. g) e all'art. 4 espressamente ammette che le Amministrazioni pubbliche possono, anche indirettamente, costituire società o acquisire partecipazioni in società per la *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*, per la *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*, per realizzare *“servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.

Nel caso di specie la Regione, in qualità di amministrazione pubblica, e gli organismi soggetti alla sua vigilanza e controllo possono acquisire e detenere partecipazioni societarie finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale, all'autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e alla realizzazione di un servizio di committenza.

Con riferimento invece alla sede legale, essa è stabilita nel Comune di Catanzaro, presso la Cittadella regionale “Jole Santelli”, secondo le determinazioni dei Dipartimenti competenti. Successivamente alla fase di start-up potranno essere istituite sedi secondarie e unità locali operative con delibera degli organi societari

- L'**articolo 4** contiene norme di carattere ordinamentale in quanto definisce l'oggetto sociale, le competenze, le funzioni e le altre attività della società;
- L'**articolo 5** descrive gli organi societari della costituenda società *in house* ReDigit S.p.A., evidenziando il ruolo dell'amministrazione della società, del collegio sindacale e le modalità con cui i soci esercitano in modo congiunto il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri uffici in relazione ai servizi prestati dalla società nei loro confronti. Si dispone, inoltre, che la società sia sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria per il tramite del Dipartimento competente in materia di transizione digitale. Dal presente articolo non discendono oneri a carico del bilancio regionale in quanto i costi connessi al funzionamento degli Organi sociali sono a carico del Bilancio della società ReDigit S.p.A. e vengono garantiti, per come indicato nel business plan allegato alla presente, dai ricavi annualmente previsti. Inoltre, il controllo analogo viene effettuato con le risorse umane e strumentali già a disposizione di detta struttura regionale;
- L'**articolo 6** norma i criteri e le modalità per il reclutamento del personale di ReDigit S.p.A. e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale sia perché detta disposizioni di carattere ordinamentale;
- L'**articolo 7** non crea oneri a carico del bilancio regionale, in quanto reca le disposizioni relativamente alla modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A., prevedendo specifici disciplinari o convenzioni, e specifica il limite di fatturato ammesso per attività erogate in favore di enti diversi dai soci;
- L'**articolo 8** contiene norme di carattere ordinamentale in quanto reca le disposizioni relativamente alle funzioni di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante, centrale di committenza e amministrazione aggiudicatrice nel settore ICT e dei servizi connessi attribuite alla società *in house* ReDigit S.p.A.;
- L'**articolo 9** contiene norme di carattere ordinamentale in quanto reca disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi;
- L'**articolo 10** reca le disposizioni finanziarie e indica la copertura dei oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge. Nello specifico è disposto che la Giunta è autorizzata a partecipare al capitale sociale mediante la sottoscrizione di azioni dal valore complessivo pari ad € 2.670.000,00, di cui € 970.000,00 nell'annualità 2024, € 1.000.000,00 nell'annualità 2025 e € 700.000,00 nell'annualità 2026. La copertura è garantita dalle risorse allocate alla missione 20, programma 03, capitolo U8201041701. Inoltre, al fine di garantire l'acquisizione della quota del capitale sociale dell'istituenda Società ReDigit S.p.A da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare

per l'esercizio finanziario 2024 un contributo straordinario ed una tantum di euro 30.000,00. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03, capitolo U8201041701, dell'annualità 2024 del bilancio di previsione 2024-2026.

- L'articolo 11 individua la modalità di entrata in vigore della di legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge: "Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società ReDigit S.p.A."

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo anni 2024-2026
Art. 1	Finalità della legge	/	/	0,00 €
Art. 2	Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria - SIIR	/	/	0,00 €
Art. 3	Costituzione della società regionale <i>in house</i> ReDigit S.p.A.	I	A	2.700.000,00 €
Art. 4	Oggetto sociale, compiti e funzioni della società	/	/	0,00 €
Art. 5	Organi societari e controllo analogo dell'azienda	/	/	0,00 €
Art. 6	Modalità di reclutamento del personale di ReDigit S.p.A.	/	/	0,00 €
Art. 7	Modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A.	/	/	0,00 €
Art. 8	Funzioni di Stazione Unica Appaltante, centrale di committenza e amministrazione aggiudicatrice	/	/	0,00 €
Art. 9	Disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi	/	/	0,00 €
Art. 10	Disposizioni Finanziarie	/	/	0,00 €

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo anni 2024-2026
Art. 11	Entrata in vigore	/	/	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

Missione - Programma Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione 20 – Programma 03 capitolo U8201041701	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 700.000,00 €	- 2.700.000,00 €
Missione 01 – Programma 08	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	700.000,00 €	2.700.000,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società ReDigit S.p.A.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 117 Cost., promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale dell'ICT, al fine di favorire:

- a) la crescita organica e integrata sul territorio regionale della società dell'informazione, in coerenza con il contesto normativo europeo e nazionale;
- b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio regionale della Calabria, favorendo anche lo sviluppo delle competenze digitali e di forme di cittadinanza attiva;
- c) lo sviluppo economico del territorio, favorendo la competitività e l'innovatività del sistema regionale;
- d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti che operano nel territorio regionale;
- e) la promozione dell'impiego esteso e integrato delle tecnologie innovative nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio regionale;
- f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nel settore ICT;
- g) il superamento del divario tecnologico e digitale tra le diverse aree del territorio della Calabria e la piena accessibilità alla rete e ai servizi digitali da parte di tutte le istituzioni, i cittadini e gli operatori economici.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, adotta con cadenza triennale il *Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria*, con il quale fissa gli obiettivi strategici pluriennali, le linee guida e, nel limite delle risorse nazionali ed europee disponibili in bilancio, programma gli investimenti. Il Dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale ne cura l'attuazione.

Art. 2

(Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria – SIIR)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, la Regione Calabria, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, istituisce e coordina il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR).

2. Il SIIR si compone, all'atto della sua istituzione, dei sistemi informativi, telematici e tecnologici attualmente in uso da parte dei singoli enti di cui al comma 3. Rientrano nel SIIR il complesso delle base dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive di cui dispongono gli enti aderenti per le rispettive funzioni amministrative, gestionali e tecniche.

3. Al SIIR aderiscono la Regione Calabria, gli enti del sistema regionale e le società regionali a totale partecipazione pubblica, elencati nell'allegato A della presente legge. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, è autorizzata a integrare con propria delibera l'allegato A anche a seguito di richieste di adesione di enti o di altri organismi preposti allo svolgimento di pubbliche funzioni nel territorio regionale.

4. Al SIIR possono chiedere di partecipare gli enti locali formulando specifica istanza alla Giunta Regionale, la quale si determinerà secondo le modalità fissate al comma 3.

5. Al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti e degli altri soggetti che compongono il SIIR, la Regione può prevedere l'implementazione di servizi comuni nell'ambito dello stesso mediante appositi stanziamenti all'interno di Piani, Programmi, accordi istituzionali e altri strumenti di programmazione finanziati con risorse regionali, nazionali ed europee.

6. Gli enti e gli altri soggetti che aderiscono al SIIR provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione ed evoluzione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR.

7. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR costituiscono servizi di interesse generale e sono improntate ai principi di efficacia, di efficienza e di sostenibilità finanziaria, perseguendo obiettivi di:

- a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;
- b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
- c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;
- d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;
- e) promozione della trasparenza;
- f) erogazione di servizi a cittadini e imprese.

Art. 3

(Costituzione della società regionale in house ReDigit S.p.A.)

1. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per realizzare e gestire un sistema integrato di servizi informativi e informatici nell'ambito

del SIIR e per la diffusione di una cultura dell'informazione, viene costituita la società regionale *in house providing* denominata ReDigit S.p.A., società per azioni con capitale interamente pubblico inizialmente sottoscritto dalla Regione Calabria nella misura dell'89 per cento, da Fincalabra S.p.A. nella misura del 10 per cento, da Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero nella misura dello 0,2 per cento e dai seguenti soci nella misura dello 0,1 per cento ciascuno: Azienda Sanitaria Provinciale – Catanzaro; Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza; Azienda Sanitaria Provinciale – Crotona; Azienda Sanitaria Provinciale – Reggio Calabria; Azienda Sanitaria Provinciale – Vibo Valentia; Azienda Ospedaliera "Dulbecco" – Catanzaro; Azienda Ospedaliera – Cosenza; Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" – Reggio Calabria.

2. Alla costituzione della società ReDigit S.p.A. provvede il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto della società, i cui contenuti si conformano a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 175 del 2016. L'atto costitutivo e lo statuto di ReDigit S.p.A. prevedono che la società sia costituita nella forma della società per azioni; la durata della società è a tempo indeterminato; la sede legale è stabilita nel Comune di Catanzaro, presso la Cittadella regionale "Jole Santelli" e potranno essere istituite sedi secondarie e unità locali operative con delibera degli organi societari.

3. Il capitale sociale iniziale della società è fissato in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00); il numero delle azioni è pari a 1.000, ciascuna per un valore nominale pari a € 3.000,00 (euro tremila/00); le azioni sono indivisibili e ciascuna di essa dà diritto a un voto; è vietata la circolazione delle azioni ad eccezione del caso in cui queste siano acquistate da parte degli enti e dei soggetti autorizzati dalla presente legge a partecipare al capitale sociale.

4. Non possono essere soci della società soggetti privati, a cui è fatto divieto di acquisire o detenere a qualunque titolo le sue azioni.

5. Le azioni della società possono essere acquistate, anche attraverso la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, dagli enti che compongono il SIIR, dagli altri enti pubblici regionali, dagli enti locali presenti nel territorio regionale, dalle aziende del sistema sanitario regionale, dalle società *in house providing* a capitale interamente pubblico partecipate dallo Stato, dalla Regione Calabria o dagli enti pubblici presenti nel territorio regionale.

6. Ciascun socio diverso dalla Regione Calabria, da Fincalabra S.p.A. e da Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero non può detenere, anche

indirettamente, una quota superiore all'uno per cento del capitale sociale di ReDigit S.p.A.

7. La partecipazione, diretta o indiretta, della Regione Calabria al capitale sociale di ReDigit S.p.A. non può essere inferiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

8. Ciascun socio si può avvalere di ReDigit S.p.A. come sua società *in house providing*.

Art. 4

(Oggetto sociale, compiti e funzioni di ReDigit S.p.A.)

1. La società ReDigit S.p.A. ha come oggetto sociale le seguenti attività :

- definizione di piani e programmi nel settore ICT;
- progettazione, attuazione e gestione operativa di interventi ICT;
- razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
- produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
- organizzazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e impianti informatici;
- gestione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
- supporto alla definizione e realizzazione dei piani di sicurezza delle infrastrutture digitali materiali e immateriali regionali;
- gestione delle attività per la manutenzione e per il supporto all'attuazione del *Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria*;
- gestione tecnica e funzionale delle infrastrutture e dei servizi di rete e dei servizi digitali di base utilizzati dall'amministrazione regionale;
- gestione tecnica dei portali web e della rete intranet regionale e delle richieste di abilitazione ai servizi informatici e agli applicativi regionali;
- messa in servizio dei sistemi;
- realizzazione e diffusione di prodotti e servizi informatici;
- promozione dell'innovazione tecnologica e funzionale degli enti soci anche attraverso la ricerca, la formazione, la creazione di competenze digitali, lo sviluppo di start-up;
- comunicazione multimediale e produzione di contenuti editoriali;
- supporto alla transizione digitale degli enti del territorio regionale tramite l'individuazione, lo sviluppo, la diffusione e la gestione di tecnologie ICT,

funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati e a realizzare un'amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace;

- erogazione di servizi al cittadino e di servizi amministrativi basati sull'utilizzo di sistemi ICT;
- assistenza tecnica, progettazione, gestione, monitoraggio, verifiche e rendicontazione di attività connesse alla fruizione e all'utilizzo di fondi strutturali e d'investimento europei e di altri progetti finanziati con stanziamenti sovranazionali, statali o regionali, a gestione diretta e indiretta, per la realizzazione di interventi nel settore dell'ICT;
- compiti di stazione appaltante e centrale di committenza per tutte le procedure di acquisto nel settore dell'ICT, in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria, anche nell'interesse della Regione Calabria, degli altri soci oltre che dei loro enti strumentali, delle loro società partecipate, delle fondazioni e delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, oltre che in favore dei soggetti indicati all'art. 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26.

2. La società, nell'ambito delle proprie competenze, concorre al perseguimento dei compiti istituzionali della Regione Calabria, dei soci, delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa e, nei casi consentiti, dei loro enti strumentali, delle società da loro interamente partecipate e delle fondazioni, erogando i servizi di interesse generale previsti dalla presente legge e provvedendo all'autoproduzione di beni e servizi.

Art. 5

(Organi societari e controllo analogo)

1. L'amministrazione della società all'atto della sua costituzione è affidata a un amministratore unico nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; lo statuto può prevedere che l'organo di amministrazione della società sia composto in forma collegiale da un consiglio di amministrazione di tre membri, nel quale è garantito il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo dei suoi componenti; in caso di nomina dell'organo di amministrazione in forma collegiale, il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca dell'amministratore unico o della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è riservata alla Regione Calabria, che vi provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo dei suoi componenti e nominati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, dal Presidente della Giunta regionale della Calabria con proprio decreto.

3. I componenti degli organi societari devono essere in possesso di adeguata qualificazione e di comprovata esperienza professionale e non devono versare nelle condizioni d'inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dalle altre vigenti norme di legge statale e regionale che regolano la materia.

4. Ai componenti degli organi societari non possono essere riconosciuti gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato; il limite massimo del compenso lordo annuale onnicomprensivo dei componenti degli organi di amministrazione della società corrisponde a quello stabilito dall'art. 11, commi 6 e 7, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

5. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica quanto stabilito dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione; l'incarico è conferito dall'Assemblea che determina anche il corrispettivo.

7. L'organo di amministrazione della società può nominare un Direttore generale definendone le competenze e i poteri; al Direttore generale della società, se nominato, si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori in base a quanto stabilito dall'art. 2396 del codice civile.

8. I soci esercitano sulla società in modo congiunto il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri uffici in relazione ai servizi prestati dalla società nei loro confronti. Il controllo analogo dei soci è esercitato mediante la loro partecipazione al capitale sociale con l'esercizio dei conseguenti poteri di socio e mediante la loro partecipazione al comitato di coordinamento dei soci costituito dai legali rappresentanti di ciascun socio o da loro delegati. In base a quanto stabilito dall'art. 16, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 175 del 2016, il funzionamento del comitato di coordinamento dei soci deve essere regolato da patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo congiunto di tutti i soci nei confronti della società. Il comitato di coordinamento dei soci esercita sulla società tutti i poteri di monitoraggio, indirizzo e coordinamento previsti dalla legge quale condizione per

consentire alla società di operare come organismo *in house providing* dei suoi soci; a tal fine lo statuto della società, in base a quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 2016, comma 2 lett. *a*), può anche contenere clausole in deroga alle disposizioni dell'art. 2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile.

9. Allo scopo di consentire a ReDigit S.p.A. di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dai suoi soci oltre che dai loro enti strumentali, dalle loro società interamente partecipate, dalle fondazioni e delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, lo statuto della società si adegua a quanto a tal fine prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e dalle altre norme di legge statali e regionali, prevedendo che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia prodotto nello svolgimento dei compiti così affidati; la produzione ulteriore rivolta a finalità diverse è ammessa in misura non superiore al venti per cento del fatturato ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

10. La società è sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria per il tramite del Dipartimento competente in materia di transizione digitale.

Art. 6

(Personale di ReDigit S.p.A.)

1. Per la gestione del personale di ReDigit S.p.A. si applicano le norme contenute negli articoli 19 e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016; la società con proprio provvedimento, sottoposto a idonee forme di pubblicità, stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del proprio personale con procedure conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La società può avvalersi del personale incardinato nell'organico dei suoi soci con il ricorso agli strumenti del distacco o del comando, nel rispetto della legislazione vigente e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 7

(Modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A.)

1. La Regione Calabria e ReDigit S.p.A. regolano mediante specifici disciplinari l'esecuzione da parte della società delle attività ad essa affidate.

2. La Regione, gli altri soci di ReDigit S.p.A. e i loro enti strumentali, le società da questi interamente partecipate, le fondazioni e le altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la

società *in house* a controllo plurimo ReDigit S.p.A. e regolano i rapporti con la società mediante specifico disciplinare.

3. Gli altri enti pubblici, anche locali, gli organismi di diritto pubblico e le società pubbliche che operano nel territorio regionale, che non rientrano nell'organizzazione della Regione Calabria o degli altri soci della società, possono affidare a ReDigit S.p.A. lo svolgimento di attività rientranti nel suo oggetto sociale. A tal fine, nel rispetto dei limiti di fatturato ammessi per attività erogate in favore di enti diversi dai soci, la società è autorizzata a sottoscrivere accordi o contratti per acquisire le relative commesse.

Art. 8

(Compiti della società in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante)

1. La società ReDigit S.p.A. costituisce articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria istituita con la l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 nel settore dell'ICT.

2. Nel settore dell'ICT la società esercita in via esclusiva tutti i compiti e le funzioni attribuiti alla SUA dalla l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, nel rispetto di quanto definito dai regolamenti attuativi e dalle altre norme dell'ordinamento regionale.

3. All'art. 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis Al fine di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla Regione e di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle sue prestazioni, nonché di favorire la tempestività dell'azione amministrativa, ReDigit S.p.A. costituisce articolazione funzionale della SUA per l'esecuzione in esclusiva delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito del settore dell'ICT e dei servizi connessi.”.

4. All'art. 2, comma 4, della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, le parole “La SUA” sono sostituite dal testo “La SUA, insieme alle sue articolazioni funzionali.”.

5. All'art. 2, comma 6, della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo le parole “al fine di consentire alla SUA” viene aggiunto il seguente testo “e alle sue articolazioni funzionali”.

6. All'art. 7 comma 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo le parole “appositi modelli predisposti dalla SUA” sono aggiunte le seguenti “o dalle sue articolazioni funzionali nei settori di loro competenza”.

7. All'art. 9 comma 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo le parole “contratti di competenza della SUA” sono aggiunte le seguenti “e delle sue articolazioni funzionali”.

8. All'art. 10 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Sulla base della sottoscrizione di apposito disciplinare tra i soggetti interessati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme statali, sono destinate a ReDigit S.p.A. le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo relative alle procedure nel settore dell'ICT e dei servizi connessi eseguite dalla società quale articolazione funzionale della SUA nell'ambito dei settori di propria competenza. Eventuali diversi compensi in favore della società relativi alle funzioni di cui alla presente legge saranno definiti sulla base della sottoscrizione di apposito disciplinare tra i soggetti interessati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme statali”.

9. In via transitoria, fino alla cessazione degli effetti delle misure disposte dal Governo in attuazione dell'art. 4 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, con cui è stato nominato il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria perfezionato tra i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze con il Presidente della Regione Calabria in data 17 dicembre 2009 e recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010, il comma 2 del presente articolo e il comma 4-bis dell'art. 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, introdotto dal comma 3 del presente articolo, non si applicano alle fattispecie disciplinate dall'art. 3 del D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2020, n. 181.

Art. 9

*(Disposizioni per la costituzione della società e
per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi.)*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di transizione digitale, approva lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della società ReDigit S.p.A.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale e i legali rappresentanti degli altri soci procedono alla costituzione della società ReDigit S.p.A.

3. La Regione e gli enti del sistema regionale si avvalgono della società ReDigit S.p.A. per la realizzazione, evoluzione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi di rispettiva competenza, non prima della cessazione dell'efficacia degli eventuali contratti di appalto già in corso. A tal fine il Dipartimento competente in materia di transizione digitale entro novanta giorni dalla costituzione della società definisce il cronoprogramma dei relativi affidamenti.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. La copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione al capitale sociale della società ReDigit S.p.A, quantificati complessivamente in euro 2.670.000,00, di cui euro 970.000,00 nell'annualità 2024, euro 1.000.000,00 nell'annualità 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, è garantita dalle risorse allocate alla Missione 01, programma 08 (U.01.08) e dalla contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Al fine di garantire l'acquisizione della quota del capitale sociale dell'istituenda società ReDigit S.p.A da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'esercizio finanziario 2024 un contributo straordinario e una tantum di euro 30.000,00 allocato alla Missione 01, programma 08 (U.01.08). Alla relativa copertura finanziaria si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) dell'annualità 2024 del bilancio di previsione 2024-2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Allegato A

Elenco degli enti aderenti al Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria – SIIR (*ex art. 2, comma 3*)

1. Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – Arcea
2. Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – Arpacal
3. Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – Arsac
4. Autorità Regionale Trasporti della Calabria – Art Cal
5. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria – Aterp Calabria
6. Azienda Calabria Lavoro –ARPAL Calabria
7. Azienda Calabria Verde – Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna
8. Banca Popolare Etica S.c.p.A.
9. Ente Per I Parchi Marini Regionali
10. Ferrovie della Calabria S.r.l.
11. Fincalabra S.p.A.
12. Fondazione Film Commission
13. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria
14. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria
15. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Occitana di Calabria
16. Fondazione Mediterranea Terina
17. Parco Naturale Regionale delle Serre
18. Società Aeroportuale Calabrese SACAL S.p.A.
19. SORICAL S.p.A.
20. Terme Sibarite S.p.A.
21. Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero
22. Azienda Sanitaria Provinciale – Catanzaro
23. Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza
24. Azienda Sanitaria Provinciale – Crotone
25. Azienda Sanitaria Provinciale – Reggio Calabria
26. Azienda Sanitaria Provinciale – Vibo Valentia
27. Azienda Ospedaliera "Dulbecco" – Catanzaro
28. Azienda Ospedaliera – Cosenza
29. Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" – Reggio Calabria